

# Condizioni Generali di vendita e di consegna

## Validità 01.01.2002

1. Applicazione e opponibilità delle condizioni generali di vendita
  - a. Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si applicano all'insieme delle relazioni commerciali (offerte, vendite, consegne, pagamento...); esse prevalgono su ogni condizione di acquisto salvo deroga formale ed esplicita da parte del venditore.
  - b. Di conseguenza, la trasmissione di un ordine implica l'accettazione completa e senza riserve dell'acquirente di queste condizioni generali di vendita e di consegna. Nessuna condizione particolare, salvo accettazione formale e scritta del venditore, può prevalere sulle condizioni generali di vendita e di consegna. Ogni condizione contraria posta dall'acquirente – ad esempio le condizioni generali di acquisto, di consegna, di pagamento – sarà dunque, in assenza di accettazione esplicita e scritta, non opponibile al venditore, indipendentemente dal momento in cui essa sarà stata portata a sua conoscenza.
2. Ordini
  - a. Le offerte del venditore sono senza impegno da parte sua. In caso di ordine ricevuto dall'acquirente, questo sarà considerato come accettato definitivamente dal venditore solo dopo l'accettazione scritta del venditore. Ogni modifica apportata all'ordine potrà essere presa in considerazione solo se è confermata per iscritto.
  - b. Fotografie, schemi, disegni o cataloghi danno solo un valore approssimativo dei prodotti e non possono in nessun caso costituire una garanzia circa le qualità peculiari del prodotto. Le garanzie e assicurazioni danno luogo alla redazione di documenti appositi considerati come tali. La responsabilità del venditore non può essere presa in considerazione, poiché egli non garantisce l'esattezza dei dati riportati sui cataloghi, fotografie, disegni o schemi.
3. Prezzi
  - a. I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi imballo, trasporto, assicurazione e dogana. Le merci sono fornite al prezzo e in base ai costi in vigore al momento della conclusione della vendita. Se il termine di consegna è superiore a 4 mesi, gli eventuali costi supplementari legati all'aumento di tasse, interessi, ecc... saranno sostenuti, anche retroattivamente, dall'acquirente.
  - b. In caso di ordini di importo netto inferiore a € 15,00, il venditore ha il diritto di fatturare una somma minima netta di € 15,00 allo scopo di compensare i costi relativi alla lavorazione di piccoli ordini.
4. Spedizione, Trasporto e Assicurazione
  - a. Salvo esplicito accordo contrario, il trasporto della merce si effettua a rischio e pericolo dell'acquirente, anche in caso di spedizione in porto franco, o altro. Questa disposizione è valida anche quando il venditore sceglie il trasportatore, il mezzo di trasporto o anche l'itinerario di trasporto. Spetta all'acquirente assicurare i beni trasportati.
  - b. Solo nel caso in cui l'acquirente abbia formulato esplicito desiderio, le spedizioni saranno oggetto della conclusione di un'assicurazione contro i danni subiti durante il trasporto, i cui costi saranno a carico dell'acquirente.
5. Modalità e termini di consegna
  - a. I termini di consegna vengono comunicati a titolo indicativo e non vincolano la responsabilità del venditore. Il superamento dei termini di consegna non può dar luogo al risarcimento di danni, né all'annullamento degli ordini in corso.
  - b. In caso di forza maggiore, il venditore si riserva la facoltà di prorogare il termine di consegna fino al momento della cessazione della forza maggiore, senza che l'acquirente possa annullare l'ordine e senza che l'acquirente possa richiedere il risarcimento dei danni. Sarà considerato come un caso di forza maggiore ogni evento che renda difficile o impossibile la consegna, sia che l'evento abbia avuto origine presso il venditore o presso i suoi fornitori, ad esempio gli scioperi o l'impossibilità di ricevere gli approvvigionamenti.
  - c. Dal momento in cui il venditore non è in grado di rispettare un termine di consegna convenuto in modo esplicito con l'acquirente, e dopo costituzione in mora rimasta infruttuosa di rispettare un termine di consegna supplementare convenuto per iscritto, l'acquirente avrà la facoltà di risolvere il contratto. L'acquirente avrà la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni in caso di mancanza da parte del venditore e di costituzione in mora rimasta infruttuosa di ubbidire entro un termine supplementare accordato e convenuto. In caso di semplice negligenza da parte del venditore, questi potrà essere condannato a risarcire i danni all'acquirente per un importo limitato a un massimo del valore del prezzo di acquisto dello strumento non consegnato entro il termine.
  - d. Le consegne parziali di merce sono autorizzate e giustificano l'emissione di una fattura separata. In mancanza del pagamento di questa fattura, non siamo tenuti ad effettuare alcuna consegna supplementare.
6. Fatturazione e pagamento
  - a. La data di fattura costituisce il punto di partenza del termine di pagamento. Le fatture sono pagabili 30 giorni dopo l'emissione della fattura, senza sconto. Anche in caso di pagamento antecedente la scadenza, l'acquirente non è autorizzato a praticare uno sconto. Nel caso in cui l'acquirente desideri effettuare il regolamento tramite titolo di credito (tratte o assegni), ciò che il venditore può rifiutare, la liberazione dal pagamento del prezzo interverrebbe solo al momento dell'incasso.
  - b. In caso di ritardato pagamento di una scadenza superiore a una settimana, il venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto o di richiedere un risarcimento per inadempimento. La rescissione non esclude le richieste di risarcimento danni per danni diretti e indiretti.
  - c. Qualora la situazione finanziaria dell'acquirente dovesse degradarsi dopo la conclusione del contratto di vendita, o se il venditore dovesse apprendere che la situazione finanziaria dell'acquirente non era, al momento della vendita, quella affermata, il venditore avrebbe il diritto di fare dipendere le sue consegne dal pagamento effettivo delle somme dovute. Se i beni sono stati già consegnati, il venditore avrebbe il diritto di rivendicarne la restituzione fino all'adempimento da parte dell'acquirente delle sue obbligazioni in materia di pagamento. Questa disposizione vale anche nel caso di titoli di credito non pagati.
  - d. Ogni somma non pagata alla scadenza comporta l'applicazione di penali al tasso d'interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali, senza pregiudizio di altri risarcimenti danni. Queste penali saranno esigibili a partire dalla scadenza del pagamento, senza costituzione in mora preliminare.
7. Estensione della garanzia
  - a. La garanzia delle parti consegnate è di un anno. Le parti difettose non più utilizzabili saranno, a scelta del venditore, riparate (sul posto o presso il venditore) oppure sostituite. Il venditore non garantisce i danni risultanti dall'usura normale delle parti. L'onere della prova che i danni esistevano già al momento della consegna o che non sono stati causati da una cattiva manipolazione o da un elemento esterno compete all'acquirente. Spetterà all'acquirente fornire ogni giustificazione relativa alla realtà dei vizi o anomalie constatati. Egli dovrà lasciare al venditore la facoltà di procedere alla constatazione di questi vizi e di porvi rimedio. Egli si asterrà dall'intervenire lui stesso o dal fare intervenire altri a tal fine. L'onere della prova dei danni competerà ugualmente all'acquirente nel caso in cui lui o altri avrà proceduto a modifiche, migliorie e manutenzione degli strumenti senza il consenso preliminare del venditore. Ogni riparazione o sostituzione di prodotti difettosi potrà essere rifiutata dal venditore qualora l'acquirente non abbia adempiuto all'insieme delle sue obbligazioni relative allo strumento in questione o non abbia rispettato le istruzioni fornite dal venditore.
  - b. Il venditore informa esplicitamente l'acquirente che la durata di vita di alcune parti che noi consegniamo dipende dal loro utilizzo e dalla frequenza della loro sollecitazione. La sostituzione a breve o più lungo termine di alcune parti dovuta alla loro regolare usura è normale e non rientra nel campo di applicazione della garanzia.
  - c. La constatazione di un vizio ci deve essere comunicata immediatamente per iscritto. I reclami circa i vizi apparenti del prodotto consegnato devono essere formulati per iscritto al più tardi entro 8 giorni dopo il ricevimento della merce. Nessun reclamo sarà preso in considerazione al termine di questo periodo. In caso di reclamo, l'acquirente non è autorizzato a intraprendere delle modifiche senza l'accordo preliminare del venditore. Le parti oggetto di un reclamo restano di proprietà del venditore. Per i lavori di modifica apportati e per le parti di ricambio consegnate, la garanzia si applica per tutta la durata della garanzia principale relativa alla consegna originale. Per quanto riguarda le consegne complementari, la riserva di proprietà trova piena applicazione, come stabilisce l'articolo 8 delle presenti Condizioni.
  - d. In caso di mancanza delle migliori apportate o della consegna delle parti sostitutive (ad es. in caso di impossibilità, due fallimenti consecutivi o non rispetto dei termini previsti), l'acquirente può chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. La responsabilità del venditore si limiterà a ciò che è previsto all'articolo 7 – e qui di seguito.
  - e. Il venditore è unicamente responsabile per i danni sopraggiunti in violazione dei suoi obblighi contrattuali a causa di errori intenzionali o gravi negligenze, da parte del venditore, di un suo rappresentante ufficiale o di un suo incaricato.
8. Riserve di proprietà
  - a. Il venditore si riserva la proprietà della merce venduta fino al pagamento da parte dell'acquirente dell'insieme dei crediti detenuti dal venditore sull'acquirente, in capitale e interessi.
  - b. Resta inteso che la semplice rimessa di un titolo che implica un'obbligazione a pagare, tratta o altro, non costituisce un pagamento ai sensi della presente clausola, sussistendo il credito originario del venditore sull'acquirente con tutte le garanzie ad esso legate, compresa la riserva di proprietà fino a che il detto titolo di credito sia stato effettivamente pagato.
  - c. In assenza del pagamento da parte dell'acquirente di una sola frazione del prezzo alle scadenze convenute, il venditore potrà riprendere la merce consegnata, senza pregiudizio di eventuali risarcimenti danni. La parte del prezzo eventualmente già versata resterà acquisita al venditore a titolo di risarcimento danni contrattuale minimo.
  - d. L'acquirente si impegna a sottoscrivere un'assicurazione contro i rischi di furto, incendio e alluvione a partire dalla spedizione delle merci.
  - e. L'acquirente non darà in pegno o cederà a titolo gratuito o a titolo di garanzia la proprietà delle merci. Egli dovrà peraltro lasciare il venditore o ogni altra persona da lui delegata libero di accedere alla merce.
  - f. Nonostante la riserva di proprietà, l'acquirente è autorizzato a rivendere le merci vendute nell'ambito della gestione normale della sua azienda, a meno che non sia in ritardo nel pagamento. Tuttavia, egli si impegna, in caso di rivendita, a regolare immediatamente il saldo del prezzo restante dovuto al venditore o a informare i successivi acquirenti che le suddette merci sono gravate di una clausola di riserva di proprietà e ad avvertire il venditore di questa cessione affinché egli possa salvaguardare i suoi diritti e, all'occorrenza, esercitare una rivendicazione sul prezzo di rivendita nei riguardi del successivo acquirente.
9. Licenza per software

Dal momento in cui l'acquirente acquista un software, si applicano le seguenti condizioni di licenza:

  - a. L'acquirente acquista il diritto non cedibile e non esclusivo di utilizzare il software in relazione agli strumenti venduti e che è parte della vendita. Una riproduzione del software è consentita solo in caso di necessità legata alla sicurezza. All'acquirente è vietata la riproduzione per altri fini, la trasmissione a terzi o ogni altra diffusione del software. Ogni intenzione di modificare il software o uno dei suoi programmi, o i suoi manuali deve essere comunicata al venditore ed è vietata in assenza della sua autorizzazione.
  - b. Il venditore conserva la proprietà intellettuale del software; la sua trasmissione e quella dei suoi manuali necessita dell'autorizzazione preliminare esplicita e scritta del venditore.
  - c. Il prezzo della licenza è compreso nel prezzo di vendita del disco fisso o del software.
  - d. Il venditore ha il diritto di rescindere senza preavviso il contratto di licenza qualora l'acquirente contravenga alle condizioni di licenza, e questo entro un termine di 15 giorni dopo nuova costituzione in mora.
10. Luogo di giurisdizione
  - a. In caso di disputa, sono competenti i tribunali del luogo della sede sociale del venditore, anche in caso di appello in garanzia o di pluralità di difensori. Se l'acquirente ha la sua sede fuori dall'Italia, il venditore si riserva la facoltà di scegliere come luogo di giurisdizione sia la sua sede sociale, sia la sede sociale dell'acquirente all'estero.
  - b. La presente vendita è sottoposta alla Legge Italiana.
  - c. Se per qualsiasi ragione una delle suddette disposizioni si rivelasse inefficace o inapplicabile, l'obbligo delle condizioni di vendita non viene tuttavia modificato. In tal caso, noi ci impegniamo a sostituire la disposizione inefficace o inapplicabile con un regolamento valido e applicabile che abbia una portata economica equivalente e che implichi impegni analoghi per l'acquirente.